



**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI  
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**E**

**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Grazia Cabitza	Presidente
Dott. Mario Farina	Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis	Giudice relatore

ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. 9106-1/2018 il seguente

**DECRETO**

Vista l'istanza formulata ex art. 35*bis*, comma 13, D.lgs. n. 25/2008, volta ad ottenere la sospensione del decreto pronunciato da questo Tribunale in data 2/09/2021, comunicato il 3/09/2021, col quale è stato respinto il ricorso proposto da [REDACTED], nato in NIGERIA il [REDACTED], avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento della protezione internazionale;

viste le successive integrazioni depositate in data 27/09/2021 da cui risulta l'avvenuta iscrizione del ricorso in Cassazione in data 24/09/2021;

ritenuto che l'istanza sia stata tempestivamente depositata dal ricorrente atteso che, nella consapevolezza dell'esistenza di opinioni discordanti in ordine all'atto cui fare riferimento per il calcolo del termine di 5 giorni fissato per l'istanza di sospensione (notifica alla controparte o deposito del ricorso), si ritiene, in un'ottica garantista, più opportuno che il predetto termine venga calcolato dal deposito del ricorso per Cassazione;

preso atto che controparte, ritualmente informata dalla cancelleria in data 30/09/2021, non ha depositato nota difensiva;

richiamato l'art. 35 bis comma 13 "Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione";

rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciatisi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano con ordinanza 27 settembre 2018, causa C-422/18 PPU, ha sancito che "Il

*diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, lette alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell'interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell'impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente”;*

ritenuto che, secondo una interpretazione conforme alle norme costituzionali e sovranazionali, per *fondati motivi* debbano intendersi non soltanto la positiva valutazione prognostica della fondatezza del ricorso all'esito di un esame sommario, ma altresì la valutazione di nuove circostanze sopravvenute al giudizio di primo grado suscettibili di autonoma valutazione, anche sotto il profilo della irreparabilità del danno derivante dall'esecutività del decreto;

ritenuto che nel caso di specie ricorrano tali fondati motivi;

rilevato infatti che nel ricorso per cassazione il ricorrente lamenta, sinteticamente e per quanto qui rileva, l'omessa o insufficiente motivazione in ordine al rigetto delle censure mosse al provvedimento amministrativo con particolare riguardo: all'omessa valutazione della situazione esistente, alla data della decisione, nell'area della Nigeria Delta State, essendo state richiamate COI risalenti al 2018/2019; all'omesso approfondimento del fenomeno della setta degli Ogboni cui avrebbe fatto parte il richiedente; all'omesso esame della perizia medico legale, dalla quale si evincerebbe la presenza di lesioni cagionate da un oggetto affilato, che corroborerebbero la circostanza dell'essere stato il richiedente sottoposto a tortura o riti; al conseguente erroneo esame di credibilità del richiedente; all'erronea valutazione degli elementi di integrazione ai fini del riconoscimento delle protezioni complementari, quali la conoscenza della lingua italiana e l'esistenza di regolari rapporti di lavoro documentati sino al dicembre 2021;

rilevato che il ricorrente ha inoltre allegato all'istanza di sospensione documentazione comprovante il regolare svolgimento di attività lavorativa almeno dal 2020 e sino all'agosto 2021, e che pertanto si configurerebbe, in caso di mancata sospensione del decreto impugnato, il serio rischio di non poter continuare a svolgere attività lavorativa regolare, con conseguente perdita dell'autonomia economica acquisita negli anni di permanenza sul territorio nazionale;

**PQM**

visto l'art. 35-*bis*, comma 13 d.lgs. 25/2008,  
in accoglimento dell'istanza

**DISPONE**

la sospensione degli effetti del decreto del Tribunale di Cagliari, sez. specializzata in materia di immigrazione, emesso in data 2/09/2021 impugnato con ricorso in Cassazione.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 8/10/2021

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Il Giudice est.  
Nicole Cefis

Il Presidente  
Maria Grazia Cabitza